

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il CMO/la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'esaminare e respingere la prova fornita dalla ricorrente relativamente alla mancanza di disponibilità della trientina.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2004, L 136, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 ottobre 2017 — Lincoln Global / EUIPO (FLEXCUT)

(Causa T-736/17)

(2018/C 013/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lincoln Global, Inc. (Santa Fe Springs, California, Stati Uniti) (rappresentante: K. Piepenbrink, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea denominativo «FLEXCUT» — Domanda di registrazione n. 15 111 198

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 agosto 2017, procedimento R 2225/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 30 ottobre 2017 — Trasys International e Axianseu Digital Solutions/AESA

(Causa T-741/17)

(2018/C 013/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Trasys International GEIE (Bruxelles, Belgio) e Axianseu Digital Solutions SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: L. Masson e G. Tilman, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata il 28 agosto 2017 per l'Agenzia europea per la sicurezza aerea dal suo direttore, nell'ambito dell'appalto intitolato «EASA.2017.HVP.08: IT Application & Infrastructure Management Services — ITAIMS» (...);
- di conseguenza, annullare la decisione implicita di non aggiudicare i vari contratti-quadro alle ricorrenti;
- condannare l'Agenzia all'integralità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione impugnata, in presenza di un prezzo che risulta anormalmente basso.

Ricorso proposto il 9 novembre 2017 — Kim e altri/ Consiglio

(Causa T-742/17)

(2018/C 013/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Il-Su Kim (Pyongyang, Corea del Nord), Song-Sam Kang (Amburgo, Germania), Chun-Sik Choe (Pyongyang), Kyu-Nam Sin (Pyongyang) e Chun-San Pak (Pyongyang) (rappresentanti: M. Lester, QC, S. Midwinter, QC, T. Brentnall e A. Stevenson, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007, nei limiti in cui si applica ai ricorrenti;
- condannare il convenuto alle spese sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha ommesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per l'inclusione dei ricorrenti.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto è incorso in un errore manifesto quando ha ritenuto soddisfatti i criteri per l'inclusione dei ricorrenti nell'elenco delle misure contestate; non esiste alcuna base fattuale per la loro inclusione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto è incorso in uno sviamento di potere nel tentare di rendere inefficace il diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo in relazione alla contestazione del loro precedente inserimento nell'elenco ai sensi dell'articolo 230 TFUE, e/o ha violato il diritto dei ricorrenti alla parità di trattamento.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i diritti della difesa dei ricorrenti omettendo di fornire a questi ultimi gli elementi di prova da lui invocati prima del loro reinserimento nell'elenco.